



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale dell'Immigrazione
Divisione II
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel 06-4683.4780 fax 06-4683.4769
dgimmigrazione@lavoro.gov.it

LETTERA CIRCOLARE



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 11/02/2011
Prot. 23 / II / 0000549 / MA001.A004**

Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro
TRIESTE

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Ufficio Reg. Lavoro – Isp. Reg. Lavoro
PALERMO

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro – Isp. Lavoro
BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali – Servizio Lavoro
TRENTO

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
ROMA

OGGETTO: Reddito del datore di lavoro titolare di azienda agricola ai fini dell'assunzione di un lavoratore subordinato del settore domestico.

Per opportuna conoscenza e competenza, si comunica che l'Agenzia delle Entrate ha formulato il proprio parere in ordine alla possibilità per gli imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall'art. 1-ter della legge 102/2009 - di poter ricondurre la capacità economica non esclusivamente al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate-Direzione centrale normativa ritiene che per l'imprenditore agricolo è possibile fare riferimento ad indici di capacità economica di tipo analitico con rinvio ad altri ambiti tributari. Tali elementi potrebbero essere ricavati dai dati risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Con la stessa nota l'Agenzia segnala, inoltre, che nell'ipotesi di cittadini titolari di redditi esenti (es. pensioni di guerra o borse di studio per dottorato di ricerca), la capacità economica richiesta ai fini dell'emersione potrà essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori.

Alla luce del suddetto parere, e sempre con riferimento ai soggetti sopra indicati, si ritiene che il concetto di reddito come sopra definito possa essere applicato anche ai fini del raggiungimento della capacità economica necessaria per l'assunzione di un lavoratore del settore domestico all'interno delle quote previste dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.

IL DIRETTORE GENERALE

Natale Forlani

